

Projetto n. 39/125

V

PROPOSTA DI LEGGE

ADEGUAMENTO CANONI DI LOCAZIONE ALLOGGI ERP

ad iniziativa di

Carmine Dipietrangelo

Luciano Mineo

Camillo Macri

Alberto Tedesco

Onofrio Introna

Vito Leccese

Nicola Fusillo


Giovanni Valente

Giuseppe Sgobio

Vito Angiuli

[Handwritten signatures and initials corresponding to the names listed to the left]

[Handwritten mark]



Relazione alla proposta di legge: "Adeguamento canoni di locazione alloggi ERP."

La proposta di legge ha lo scopo di riempire un vuoto di potere legislativo determinato dalle disposizioni della delibera CIPE del 13-3-1995, pubblicata sulla G.U. del 27 maggio 1995, che prevede il potere sostitutivo degli Enti gestori degli alloggi di E.R.P. nella determinazione dei canoni di locazione degli stessi alloggi, in assenza di approvazione di specifica legge regionale nel termine suddetto.

Con l'approvazione della legge proposta il Consiglio Regionale si riappropria delle proprie competenze, adeguando i canoni in via provvisoria, impegnandosi ad approvare la nuova legislazione organica regionale in tempi ben definiti con un ampio confronto e con la contrattazione con le OO.SS. dell'inquinato SUNIA-SICET-UNIAT che hanno già presentato articolate proposte in merito.

La proposta ha lo scopo anche di elaborare la nuova legge nell'auspicato nuovo quadro legislativo determinato dalla approvazione della nuova legge quadro sulla Ed.Res.Pubblica, già definita dalla VIII commissione della Camera, e dal ritiro della delibera CIPE del 13-3-'95 così come richiesto dalla stessa VIII commissione della Camera dei Deputati e in identiche mozioni approvata dalla Camera in data 27-9-95 e dal Senato in data 8-11-95, senza dimenticare che 4 Regioni (Piemonte, Liguria, Marche e Molise) hanno presentato istanza alla Corte Costituzionale perchè dichiarata incostituzionale la delibera citata perchè viola il dettato costituzionale e scavalca le prerogative proprie delle Regioni.

Il comma 1 ribadisce le competenze della Regione nella materia.

Il comma 2 abroga la riduzione del 20 per cento del costo base degli alloggi ultimati prima del 1975, mentre il comma 3 abroga la riduzione del 25 per cento per quelli ultimati dopo il 1975.

Il comma 4 conferma la competenza della Giunta a fissare il costo base degli alloggi costruiti in epoca più recente.

Il comma 5 eleva il canone minimo a Lire 20000 da Lire 7500 attuali, adeguandolo all'inflazione.

Il comma 6 porta l'aggiornamento ISTAT dal 50 al 75 per cento.

Il comma 7 determina i tempi di approvazione della nuova legge organica.

Il comma 8 affronta e risolve positivamente il contenzioso aperto dalle OO.SS. degli inquilini SUNIA-SICET-UNIAT, per il passato e per il futuro.

Il comma 9 affronta il problema spinoso dell'occupazione senza titolo degli alloggi, in passato più volte auspicata dagli IACP, dalla stessa V commissione consiliare, sia per i risvolti sociali e finanziari che interessano gli enti gestori, sia per i problemi connessi alla gestione della legge n.580 che concerne i criteri di vendita degli alloggi IACP e comunali, riservata a chi ha titolo ed occupa l'alloggio da alcuni anni.

1. Il canone di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di cui all'art.1 della L.R.n.54/84, in assenza di nuova determinazione da parte degli Enti gestori effettuata sulla base della delibera CIPE 13/ 03 / 95, in via provvisoria, in attesa della revisione generale del classamento delle unità immobiliari e della esatta individuazione dei dati relativi ai nuclei familiari ed agli alloggi, è determinato ai sensi del TITOLO III (dall'art.24 all'art.35) della L.R. n.54 / 84, modificato secondo le disposizioni della presente legge.

2. Il comma 3 dell'art.32 della L.R.n.54/84 viene abrogato e sostituito con il seguente: "Il costo base a metro quadrato degli alloggi ultimati entro il 31 dicembre 1975 è determinato a norma dell'art.14 della legge 27 luglio 1978,n.392."

3. Il comma 4 dell'art.32 della L.R.n.54/84 viene abrogato e sostituito con il seguente: " Il costo base a metro quadrato degli alloggi ultimati dopo il 31 dicembre 1975 è determinato a norma dell'art.22 della legge 27 luglio 1978,n.392."

4. Rimangono in vigore le disposizioni di cui al comma 5 dell' art.32 della L.R. n.54/84 per gli alloggi ultimati successivamente al 31 dicembre 1982.

5. Il comma 3 della L.R. 54/84 viene abrogato e sostituito con il seguente:" I canoni di locazione di cui alla presente legge non possono comunque essere inferiori a Lire 20.000 mensili o superiori a quelli stabiliti per la locazione degli immobili urbani ad uso abitativo dalla legge 27 luglio 1978,n.392."

6. Il comma 1 dell'art.34 della L.R.n.54/84 viene abrogato e sostituito dal seguente: " Il canone sociale,determinato ai sensi del precedente articolo, è integrato, per gli alloggi ultimati prima del 31 - 12 - 1983, dagli aggiornamenti annuali calcolati sulla base del 75% delle variazioni annuali accertate dall'ISTAT, nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e d'impiegati, con le modalità previste dall'art.24 della legge 27 luglio 1978, n.392 ".

7. Entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, la Regione determinerà in modo definitivo la misura dei canoni degli alloggi di E. R. P. e gli Enti gestori procederanno ai conguagli a far data dal 27/11/1995. Nel caso di mancata determinazione della Regione entro i sei mesi, rimane in vigore la normativa anteriore alla presente legge.

8. I canoni di locazione degli alloggi di E.R.P.di cui all'art.1 della L.R.n.54/84 sono determinati esclusivamente ai sensi del TITOLO III della L. R. n. 54 / 84 e della presente legge, per cui non ha effetto alcuno,dal momento della sua adozione, la delibera di Giunta regionale n.2316 del 5 giugno 1995.

9. La normativa prevista dall'art. 23 della legge n.54/84 è applicata con abrogazione del 3°comma a tutti coloro che occupino l'alloggio senza titolo alla data del 31-12-1994 semprechè l'occupazione non abbia sottratto il godimento dell'alloggio ad assegnatario già individuato in graduatoria definitiva pubblica.

CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA

Trasmesso alla VI Commissione

Consigliare il 6/12/95